



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Del 07 luglio 2020 NR. DPG008/89

DIPARTIMENTO: LAVORO – SOCIALE

SERVIZIO: SERVIZIO LAVORO

UFFICIO: ACCREDITAMENTI

OGGETTO: O.P.G.R. N. 74 DEL 14/06/2020 – SEZIONE 27 “PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CORSISTICHE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE” PUNTO 7 “MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE SPECIFICO PER LA FORMAZIONE IN AULA E PER LA FORMAZIONE PRATICA IN LABORATORIO” – DEFINIZIONE ASPETTI ATTUATIVI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- **Il Decreto del Ministero Lavoro del 25/05/2001 n. 166**, “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi Orientative”,
- **La Disciplina dell’Accreditamento** dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo” approvata con D.G.R. n. 7 del 17/01/2018;
- **La Circolare esplicativa** con l’allegato testo annotato, di cui alla determina n. DPG008/06 del 18/01/2019;
- **l’O.P.G.R. n. 67 del 28 maggio 2020** avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da Covid-19. Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo – Disposizioni*”, con la quale è stata consentita sul territorio regionale, a decorrere dal 28 maggio 2020, la ripresa in aula dei percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza regionale - sospesi dallo scorso marzo a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19 - previa adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, specificate nella medesima ordinanza presidenziale;
- **la successiva O.P.G.R. n. 70 del 07 /06/2020** “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza*” che ha ritenuto superati i Protocolli allegati all’Ordinanza n. 67/2020;

- **da ultimo, l'O.P.G.R. n. 74 del 14/06/2020** *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70”* i cui Protocolli di Sicurezza sostituiscono integralmente gli omonimi allegati all'Ordinanza n. 70/2020;

RICHIAMATA, in particolare, la Sezione 27 dell'Ordinanza n. 74/2020 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale”* e, nello specifico, il Punto 7 *“Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio”* che, fra le misure da adottare, prevede quanto segue:

- *all'interno di ogni aula, deve essere garantita la distanza tra ogni “postazione” del corsista di un metro indossando la mascherina;*
- *nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro, da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente;*
- *ove possibile e con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, bisogna privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;*

CONSIDERATO:

- che le misure per la prevenzione e contrasto al rischio di contagio da Covid-19 si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore che, per quanto attiene la formazione professionale di competenza regionale, sono stabilite nella *“Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo”* approvata con D.G.R. n. 7 in data 17 gennaio 2018, mediante individuazione dei requisiti di cui devono essere dotate le strutture da accreditare e, quindi, anche le aule didattiche e i laboratori degli OdF (Rif. artt. 36 e 37);
- che, in particolare, il citato art. 36, comma 3, stabilisce che *“il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo comunque almeno 2mq di superficie utile per utente”* e le note esplicative agli art. 36 e 37, del Testo annotato allegato alla Circolare sopra richiamata, prevedono che la capienza massima delle aule deputate all'attività di formazione, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, sia assicurata mediante la redazione di una perizia asseverata con giuramento da parte di un tecnico abilitato;

STANTE la necessità, fin tanto che perdura lo stato di emergenza COVID 19 con conseguente vigenza dell'Ordinanza presidenziale n. 74/2020, di procedere ad un approccio integrato delle due normative quali la vigente Disciplina regionale dell'accreditamento OdF (rif. Artt. 36 e 37) e l'O.P.G.R. n. 74/2020 - Sezione 27 - Punto 7 - relativamente alle misure sopra riportate;

RITENUTO utile, a tal fine, definire alcuni aspetti propedeutici all'applicazione delle misure organizzative di cui al punto 7 del citato Protocollo di sicurezza, più specificamente:

- ai fini del **DISTANZIAMENTO SOCIALE**, la distanza di un metro tra ogni “postazione” deve essere intesa ed assimilata alla “superficie di lavoro” (come ad esempio, tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) e non va, quindi, prevista tra “utenti” (persone fisiche);
- al fine di assicurare il rispetto delle citate misure, in aggiunta alle perizie tecniche, relative all’aula didattica e al laboratorio, già presentate ai sensi della vigente Disciplina dell’accreditamento e Circolare esplicativa, rispettivamente all’Ufficio accreditamenti e agli Uffici regionali competenti della gestione, si rende necessaria **UN’AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000**, sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Organismo di formazione, da produrre al competente Ufficio regionale unitamente alla comunicazione di avvio dell’attività formativa, nella quale si dichiara, *nell’organizzazione degli spazi ai fini della composizione della classe*:
 - il numero massimo di “utenti” ammessi in aula didattica accreditata laboratorio accreditato all’aperto;
 - che la determinazione del calcolo degli “utenti” è stata effettuata nel rispetto:
 - sia della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui agli art. 36 e 37 della vigente Disciplina dell’Accreditamento e del relativo Testo annotato alla citata Circolare esplicativa, garantendo, al riguardo, almeno 2 mq di superficie utile per utente, come da perizie tecniche asseverate agli atti dei competenti Uffici regionali;
 - sia delle disposizioni contenute nel “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale” Sezione n. 27 Punto 7 di cui all’O.P.G.R. n. 74/2020, assicurando, a tal fine, una *distanza di almeno un metro tra le “postazioni” dei corsisti*;
 - che le disposizioni di cui alla Sezione 27 del “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale” sono state recepite nel Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui l’Organismo di formazione si è dotato, ovvero nelle istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;

RITENUTO che, nel caso in cui l’Organismo di formazione, per lo svolgimento di una specifica attività formativa, non abbia ancora presentato alcuna perizia giurata relativa al laboratorio attrezzato, resta ferma la necessità di produrre, in sostituzione dell’autodichiarazione di cui al punto precedente, una perizia giurata ai sensi dell’art. 36 del Testo annotato di cui alla citata Circolare esplicativa, opportunamente **integrata da un’apposita ed ulteriore “sezione”**, nella quale si attesti anche il rispetto del protocollo di sicurezza per la prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, con riferimento al “distanziamento sociale” di cui al Punto 7 della Sezione 27 dell’O.P.G.R. n. 74/2020 ed eventuali e ss.mm.ii., e, pertanto, si individui, per l’intera durata della fase emergenziale, il numero massimo di “utenti” ammessi nel laboratorio, sulla base anche delle disposizioni contenute nello stesso protocollo di sicurezza in relazione al predetto distanziamento sociale;

PRECISATO inoltre, che:

- con riferimento al laboratorio, la determinazione del numero massimo di utenti riportati nell’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o nella perizia tecnica asseverata con giuramento, deve necessariamente tener conto e fare espresso riferimento all’applicazione della specifica misura organizzativa, sopra richiamata, contenuta nel punto 7 di cui all’O.P.G.R. n. 74/2020 “*nei laboratori, in relazione all’adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro,*

da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente;

- con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, se l'OdF, laddove la struttura lo consente, ricorre all'attività formativa all'aperto con utilizzo degli spazi esterni previsti dal più volte citato Punto 7 del Protocollo, si rende necessaria la redazione di un piano di sicurezza da parte dell'OdF, a valle di una valutazione dei rischi, contenente tutte le misure di prevenzione, comprese le misure anti Covid, da attuare nello svolgimento delle varie attività formative all'aperto;

CONSIDERATO che gli aspetti sopra evidenziati sono stati proposti, tramite apposita messaggistica mail, ai fini di una loro disamina ed approvazione al Dirigente regionale del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, il quale, al riguardo, si è espresso in termini positivi come si evince dalla corrispondenza su posta elettronica del 24/06/2020 e del 28/06/2020,

RITENUTO, da ultimo, di incaricare l'Ufficio Accreditamenti ad effettuare, tramite raccordo con gli Uffici regionali interessati, un controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dall'Organismo di Formazione ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte congiuntamente dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Organismo di formazione;

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI DEFINIRE** alcuni aspetti utili e propedeutici all'applicazione delle "Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio" di cui al Punto 7, Sezione 27 "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale" dell'O.P.G.R. n. 74/2020, stante la necessità di un approccio integrato con la vigente Disciplina regionale dell'accREDITamento degli Organismi di Formazione, approvata con DGR n 7 del 17/01/2018 - artt. 36 e 37;
2. **DI STABILIRE** a tal fine quanto segue:
 - ai fini del **DISTANZIAMENTO SOCIALE** di cui al Punto 7, la distanza di un metro tra ogni "postazione" deve essere intesa ed assimilata alla "superficie di lavoro" (come ad esempio, tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) e non va, quindi, prevista tra "utenti" (persone fisiche);
 - al fine di assicurare il rispetto delle citate misure, in aggiunta alle perizie tecniche asseverate con giuramento, relative all'aula didattica e al laboratorio, già presentate ai sensi della vigente Disciplina dell'accREDITamento e Circolare esplicativa, rispettivamente all'Ufficio accREDITamenti e agli Uffici competenti della gestione, si rende necessaria **UN'AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000**, sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Organismo di formazione, da produrre al competente Ufficio regionale unitamente alla comunicazione di avvio dell'attività formativa, nella quale si dichiara, *nell'organizzazione degli spazi ai fini della composizione della classe*:
 - il numero massimo di "utenti" ammessi in aula didattica accREDITata laboratorio accREDITato all'aperto;
 - che la determinazione del calcolo degli "utenti" è stata effettuata nel rispetto:

- *sia della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui agli art. 36 e 37 della vigente Disciplina dell'Accreditamento e del relativo Testo annotato alla citata Circolare esplicativa, garantendo, al riguardo, almeno 2 mq di superficie utile per utente, come da perizie tecniche asseverate agli atti dei competenti Uffici regionali;*
 - *sia delle disposizioni contenute nel Punto 7 della Sezione 27 "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale" di cui all'O.P.G.R. n. 74/2020, assicurando, a tal fine, una *distanza di almeno un metro tra le "postazioni" dei corsisti;**
- *che le disposizioni di cui alla Sezione 27 del "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale" sono state recepite nel Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui l'Organismo di formazione si è dotato, ovvero nelle istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;*
3. **DI DISPORRE** che, nel caso in cui l'Organismo di formazione non abbia ancora presentato, per lo svolgimento di una specifica attività formativa, la perizia giurata relativa al laboratorio attrezzato, resta ferma la necessità di produrre, in sostituzione dell'autodichiarazione di cui al punto precedente, una perizia giurata ai sensi dell'art. 36 del Testo annotato di cui alla citata Circolare esplicativa, opportunamente **integrata da un'apposita ed ulteriore "sezione"**, nella quale si attesti anche il rispetto del protocollo di sicurezza per la prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, con riferimento al "distanziamento sociale" di cui al Punto 7 della Sezione 27 dell'O.P.G.R. n. 74/2020 ed eventuali e ss.mm.ii., e, pertanto, si individui, per l'intera durata della fase emergenziale, il numero massimo di "utenti" ammessi nel laboratorio, sulla base anche delle disposizioni contenute nello stesso protocollo di sicurezza in relazione al predetto distanziamento sociale;
4. **DI STABILIRE**, altresì che:
- con specifico riferimento al laboratorio, la determinazione del numero massimo di utenti riportati nell'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o nella perizia tecnica asseverata con giuramento, deve necessariamente tener conto e fare espresso riferimento all'applicazione della misura organizzativa contenuta nel punto 7 dell'O.P.G.R. n. 74/2020 che testualmente recita *"nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro, da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente";*
 - con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, se l'OdF, laddove la struttura lo consente, ricorra all'attività formativa all'aperto con utilizzo degli spazi esterni previsti al Punto 7 del citato Protocollo, si rende necessaria la redazione di un piano di sicurezza da parte dell'OdF, a valle di una valutazione dei rischi, contenente tutte le misure di prevenzione, comprese le misure anti Covid, da attuare nello svolgimento delle varie attività formative all'aperto;

DI INCARICARE l'Ufficio Accreditamenti ad effettuare, tramite raccordo con gli Uffici regionali interessati, un controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dall'Organismo di Formazione ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii. e sottoscritte congiuntamente dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Organismo di formazione;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it nonché sul sito istituzionale del Dipartimento DPG Lavoro – Sociale selfi.regione.abruzzo.it.

L'Estensore
Dr.ssa Paola Spilla
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Paola Spilla
firmato elettronicamente

Per il Dirigente vacante
Il Direttore
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente